



# COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

\* \* \* \* \*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 31.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RICOGNITORIO E NON RICOGNITORIO-DETERMINAZIONE CANONE ANNO 2013

L'anno **DUEMILATREDICI**, questo giorno **trentuno** del mese di LUGLIO alle ore 11,00 convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione Straordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Assen.</i>
ANTONIO SALVATORE GURNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO	SI	NO
SALVATORE MAFRICI	SINDACO	SI	NO
GIULIA NAIMO	CONSIGLIERE	SI	NO
GIUSEPPE BARRECA	CONSIGLIERE	SI	NO
SALVATORE TRAPANI	CONSIGLIERE	SI	NO
GIUSEPPE FOTI	CONSIGLIERE	SI	NO
ROCCO ERMIDIO	CONSIGLIERE	NO	SI
DOMENICO MAFRICI	CONSIGLIERE	SI	NO
BRUNO MAISANO	CONSIGLIERE	SI	NO
ANTONINO VADALA'	CONSIGLIERE	NO	SI
TOMMASO IARIA	CONSIGLIERE	NO	SI

PRESENTI N. 8

ASSENTI N.3

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Donatella Palmisani

Relaziona l'assessore **Barreca** che evidenzia come si tratta di una nuova fonte di entrata per l'ente volta ad acquisire introiti non dai cittadini ma dalle grandi società che installano le proprie reti sul territorio comunale.-

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

· l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;

· l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

· la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTA** la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

Esaminata la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P. ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

Viste le Sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n. 23244, e 31.07.2007 n. 16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

Verificato che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/00;

Consiglieri presenti in aula n. 8;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 0


### **DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio", il quale, unitamente ai suoi allegati 1) e 2), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe del canone dovuto per l'anno 2013 nella misura riportata nell'Allegato 2) al "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio";

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

F.to Dott. Antonio Salvatore Gurnari



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr.ssa Donatella Palmisani

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla **regolarità tecnica**  
F.to Arch.Simone Gangemi

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla **regolarità contabile**  
F.to Dott.Antonio Marra

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13 08 2012  
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 13 08 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Simone Poggi

### CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Condofuri li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. PALMISANI DONATELLA

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data 30-11-2012

L' ISTRUTTORE

F.to \_\_\_\_\_

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. \_\_\_\_\_ FOGLI.

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. PALMISANI DONATELLA



## Allegato 2) al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio

### TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

#### Occupazione relative all'esercizio di attività e di impresa

1.1. Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo e qualsiasi rialzo del piano pedonale, ecc.

€ 30,00 al mq.

1.2. Occupazione di aree destinate all'attività commerciale (mercati, etc.)

€ 5,00 al mq.

1.3. Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:

€ 100,00 al metro lineare

€ 150,00 al metro lineare

con pubblicità monofacciale

1.4. Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

€ 100,00 al metro lineare

€ 150,00 al metro lineare

- monofacciale

- bifacciale

1.5. Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

€ 100,00 al metro lineare

€ 150,00 al metro lineare

- monofacciale

- bifacciale

1.6. Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

€ 100,00 al metro lineare

€ 150,00 al metro lineare

€ 100,00 al mq. o inferiore

- monofacciale

- bifacciale

1.7. Stendardi Pubblicitari su pali luce

2. Occupazione realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa

€ 350,00 cadauno

2.1. Tralicci di elettrodotto

€ 100,00 al metro lineare

2.2. occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi,

- compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie
- 2.3 occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o trallicci, ecc
- occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti varie qualsiasi altra occupazione di superficie
- 2.4 sottratta all'uso pubblico
- 2.5 Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

**TARIFE DEL CANONE PATRIMONIALE CANONE RICOGNITORIO**

<p>Occupazioni ad utilizzo di ponti, viadotti, imbrosci, passaggi, canali, traverse, marciapiedi, strade, passi, gallerie sulle strade, comunque stabiliti per</p>	<p>€ 10,00 al mq. o inferiore € 10,00 al mq. o inferiore</p>
<p>3.1 consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi</p>	<p>€ 10,00 al mq. o inferiore</p>
<p>3.2 area di manovra antistante i passi carrai, delimitata o meno da divieto di sosta</p>	<p>€ 10,00 al mq. o inferiore</p>

**ALLEGATO 1)** al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio.

## TIPOLOGIE

### 1. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa.

1.1. Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo e qualsiasi rialzo del piano pedonale, ecc.;

1.2. Occupazione di aree destinate alla vendita (mercati, etc.)

1.3. Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:

- con pubblicità monofacciale
- con pubblicità bifacciale

1.4. Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

- monofacciale
- bifacciale

1.5. Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

- monofacciale
- bifacciale

1.6. Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

- monofacciale
- bifacciale

1.7. Stendardi pubblicitari su pali luce

2. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

- 2.1 Tralicci di elettrodotto
- 2.2 occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie
- 2.3 occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci, ecc
- 2.4 occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti varie qualsiasi altra occupazione di superficie sottratta all'uso pubblico
- 2.5 Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

3. Occupazioni ad utilizzo di privati e/o imprese

- 3.1 passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi
- 3.2 area di manovra antistante i passi carrai, delimitata o meno da divieto di sosta

# Comune di Condofuri

PROVINCIA REGGIO DI CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE  
RICOGNITORIO E NON RICOGNITORIO



## ART.1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 Il presente Regolamento è adottato nell' esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall' articolo 52 del Decreto Legislative 15dicembre 1997, n. 446, nonché in attuazione dei principi garantiti;

- dagli artt.3 e 7 del D.Lgs 267/200 TUEL, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall' articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislative 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada),

- dall'art 27 commi 7 ed 8, della legge 30.04,1992, n. 285 denominate Nuovo Codice della Strada, il quale prevede che l'Ente Locale, proprietario delle strade e delle loro pertinenze, possa stabilire una somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle stesse da parte di soggetti terzi concessionari delle aree;

- dalla Circolare del Ministero delle Finanze 43/E/4/164 del 20.02.1996, dalla quale si evince la definizione di canone non ricognitorio che ha dunque la funzione di corrispettivo, di vera e propria controprestazione per l' uso particolare del suolo pubblico;

- dall' art 17, comma 63, della legge 15.05.1997, n. 127, dal quale si desume la possibilità di cumulare l'applicazione della TOSAP con il canone concessorio non ricognitorio d'uso dei suoli pubblici;

- dalle sentenze della Cassazione Civile n. 2555/2002, 18550/2003,4304/2005 in cui viene ribadita la compatibilità di un canone concessorio applicato su bene demaniale con il tributo dovuto per l' occupazione di suolo pubblico;

2 Il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sul bene oggetto della concessione (da qui la denominazione di canone "ricognitorio"), la cui determinazione avviene senza alcun a relazione con i parametri del beneficio economico e dell' utilità particolare ritraibili dall' occupazione del suolo occupato.

3. Il canone non ricognitorio individua la "funzione di corrispettivo", svolta dal canone,quale "vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico".

## ART. 2

### OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO

1 Sono soggette al canone ricognitorio, al netto della Tassa di occupazione di aree e suolo pubblico, le occupazioni di aree pubbliche quali: terreni, strade private con servitù pubbliche di passaggio, impianti sportivi da chiunque effettuate, anche senza titolo. Il canone è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusive in proporzione alla superficie effettivamente utilizzata.

2. I passi carrabili per i quali viene richiesta, dal proprietario dell'accesso, la previsione di una area di rispetto convenzionalmente determinata, per l'esercizio del diritto di accesso alla proprietà privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo dello stesso, sono soggetti all'applicazione di un canone ricognitorio, da corrispondersi al rilascio del cartello, la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente. La superficie da assoggettare al canone di concessione ricognitorio dei passi carrabili e accessi pedonali si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"; detta area non potrà essere superiore a 10 mq.

3. Il canone annuo per i terreni, per le strade private con servitù pubbliche e per gli impianti sportivi e determinate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

4. Il canone ricognitorio non può essere determinate in misura inferiore a quella della corrispondente T.O.S.A.P.

## ART. 3

### OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Condofuri descritte nell'Allegato 1, sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Condofuri esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3 Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Sono equiparate alle concessioni soggette al canone le aree dei mercati in considerazione della efficacia dell'atto di concessione del suolo e dell'attività di impresa che si svolge su aree pubbliche allo scopo adeguate.

#### Art.4

### SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1 Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### Art. 5

### DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Condofuri per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2 La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3 Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa, in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

4. in sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013.

5 Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6 Il canone non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

## Art 6

### MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE: NON RICOGNITORIO

1 Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio, da parte dei competenti Settori (Tecnico o Attività Produttive), dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, mediante versamento in conto corrente postale, intestate al Comune, con la motivazione "canone di concessione non ricognitorio per l'anno .....

2 Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del canone. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità entro il 30 settembre dell'anno in corso.

2 Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione - contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

3 In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata occupazione salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

4 Le tariffe per i canoni non ricognitori, ai sensi dell'art.3 comma 63 lett.d) della legge n° 549/1995, sono dovute al Comune di Condofuri, in misura ridotta del 10, anche per i pregressi anni a far data dal 1° gennaio 2008.

## Art. 7

### ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1 In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2 Fermo restando le sanzioni previste dall'art.20 del citato Decreto Legislativo n.285/1992 per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (P.M.R. € 100,00)

3 Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

4 per le occupazione definite abusive, cioè prive del relative atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

5 Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi ,in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti. In caso di omesso o parziale versamento, gli avvisi relativi sono notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro sei mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 5 del presente Regolamento o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento per le annualità successive alla prima.

6 L'Ente offre la possibilità a tutti coloro che sono soggetti al pagamento del canone non ricognitorio, in base al presente Regolamento, di procedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio, alla "autodenuncia" per gli anni

pregressi (a partire dal 1° gennaio 2008), presentando apposita dichiarazione contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione e la data di rilascio, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto a far data dalla data di concessione, godendo della riduzione del 10 % sulle tariffe pregresse; decorso il termine dell'autodenuncia si procederà agli accertamenti d'ufficio mediante il Corpo di Polizia Municipale, con l'applicazione dell'importo intero, maggiorato del 50% ai sensi del comma 4 e con l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 del Regolamento.

## ART. 8

### GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1 in caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.

2 11 Comune si riserva la possibilità di, affidare ad un unico concessionario la gestione della Tosap e del canone non ricognitorio, anche esternalizzando il servizio.

## ART. 9

### RISCOSSIONE COATTIVA

1 La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

' - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

- mediate altre forme di legge eventualmente applicabili.

2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

## ART. 10

### RIMBORSI

1 Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della

somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

## ART.11

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 30 settembre 2013.

4 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni, legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, ed in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5 A norma dell'art. 53, comma 16, dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.